

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 17 APRILE 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE BIANCHI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES MASSESE/SARZANESE DEL 14.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.3.2009)

Il signor Bianchi Daniele calciatore della Sarzanese Calcio 1906 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la Massese categoria Juniores nazionale disputatasi in data 14.3.2009, era stata inflitta la squalifica sino al 31.03.2010 “per aver colpito a gioco fermo con una testata al volto un calciatore avversario, al quale procurava lieve arrossamento sulla fronte e lieve fuoruscita di sangue dalla bocca, dopo la notifica del provvedimento disciplinare sputava all’arbitro, colpendolo all’interno della bocca.

Successivamente si sfilava la maglia, la gettava a terra e rivolgeva all’Arbitro espressione ingiuriosa” in applicazione dell’art. 19 comma 4, lett. c-d C.G.S.”.

Nell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione il ricorrente si è giustificato affermando che si è trovato in uno stato di grande nervosismo per non aver accettato le frasi offensive che gli venivano rivolte e per aver subito una gomitata al volto ed esser stato tirato per i capelli da un avversario. Nel ricorso il Bianchi si scusa per il suo comportamento e chiede clemenza alla Corte.

Il ricorso è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo in considerazione della estrema gravità del comportamento del ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bianchi Daniele e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BORIN DAVIDE SEGUITO GARA PRO BELVEDERE VERCELLI/SESTESE CALCIO DEL 22.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 25.3.2009)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 25.3.2009 ha inflitto, all’esito della gara di cui in epigrafe, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Borin Davide.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento tenuto dal signor Borin durante la gara Pro Belvedere Vercelli/Sestese Calcio del 22.3.2009, per aver, a gioco fermo, colpito con una testata il volto di un calciatore avversario facendolo cadere a terra e rivolgendogli nel contempo espressioni offensive..

Avverso tale provvedimento la società A.S. Pro Belvedere Vercelli ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.3.2009.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa l'8.4.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL F.C. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA S. ANTONIO ABATE/BRINDISI DEL 29.03.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)

Con ricorso ritualmente proposto il F.C. Sant'Antonio Abate ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha comminato alla ricorrente, a seguito della gara Sant'Antonio Abate/Brindisi del 29.3.2009, la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 con diffida, per avere i propri sostenitori rivolto frasi offensive verso la squadra ospite, per indebita presenza, all'interno del recinto di gioco, di persone non identificate che nel corso del secondo tempo rivolgevano, ad alta voce, espressioni gravemente ingiuriose nei confronti dell'arbitro e del commissario di campo e per ulteriori minacce indirizzate ai dirigenti ospiti che occupavano la panchina loro riservata.

Con i motivi scritti la ricorrente minimizzava il contenuto delle condotte antidisciplinari refertate, richiedendo la riduzione dell'ammenda e la revoca della diffida ovvero, in subordine, la revoca della diffida.

Alla seduta del 17.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – Sezione 3^a Giudicante – nessuno è comparso per la ricorrente.

Ciò premesso, osserva questa Corte che quanto verificatosi nel corso della gara su indicata è stato puntualmente refertato e non può, di certo, essere sminuito dalle fumose allegazioni della ricorrente alla quale giova rammentare che il referto degli ufficiali di gara, ivi compreso quello del Commissario di campo, costituisce fonte di prova privilegiata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del F.C. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL F.C. SPORTING GENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER:

- 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE FIORE CARLO;

- 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE BORELLI ANTONIO, SEGUITO GARA BITONTO/SPORTING GENZANO DEL 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)

La F.C. Sporting Genzano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Bitonto disputata in data 29.3.2009, erano state inflitte le squalifiche per tre gare:

- al calciatore Fiore Carlo “per avere, a gioco fermo ed in reazione a comportamento anti sportivo di un calciatore avversario, colpito quest'ultimo con una gomitata al petto”

- al calciatore Borrelli Antonio “al termine del primo tempo, mentre faceva rientro negli spogliatoi, scalcia più volte la bandierina del calcio d'angolo rompendola in più punti” e “ per quasi l'intera durata della gara ed al termine della stessa, rivolto all'indirizzo dei sostenitori locali frasi volgari e gesti triviali”.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione delle sanzioni la ricorrente ha sostenuto che la condotta del calciatore Fiore non era violenta ma era solo di reazione a quella del calciatore avversario Modesto e che la condotta del calciatore Borrelli che non è stato espulso dal campo non era da considerarsi così grave come invece ritenuto dal Giudice Sportivo.

Il ricorso per quanto riguarda il calciatore Fiore è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato il provvedimento assunto dal Giudice sportivo. Va invece accolto per quanto riguarda il calciatore Borrelli al quale va irrogata la sanzione di due giornate, anziché di tre, in quanto il suo comportamento non si configura come violento ma come antisportivo, ai sensi dell'art. 19.4 lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto del F.C. Sporting Genzano di Genzano di Lucania (Potenza) in due distinti appelli:

- respinge il ricorso avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fiore Carlo per 3 gare effettive e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- parzialmente accolto e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Borelli Antonio per 2 gare effettive e dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GUSMINI LORENZO SEGUITO GARA MERATE/COLOGNESE DEL 4.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell'8.4.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la U.S. Calcio Colognese ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 138 dell'8.4.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale della L.N.D. – ha comminato al calciatore Gusmini Lorenzo la squalifica per 3 giornate effettive di gara per condotta violenta nei confronti di un avversario, realizzata nel corso della gara Merate/Colognese del 4.4.2009.

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare assumendo che si era trattato di una pacca sulla schiena, a mò di un buffetto di incoraggiamento e non irrisorio per rincurarlo a seguito di una rete subita dalla sua squadra.

Ha, pertanto, concluso per una riduzione della sanzione inflitta al Gusmini.

Alla seduta del 17.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – Sezione 3^a Giudicante – nessuno è comparso per la Società ricorrente.

Ciò premesso, questa Corte, pur considerando che l'assunto della ricorrente appare smentito dalla refertazione dell'assistente arbitrale, osserva, peraltro, che la condotta addebitata al Gusmini non è stata caratterizzata da particolare violenza bensì da un semplice schiaffo senza conseguenze lesive.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S.

Calcio Colognese di Cologno al Serio (Bergamo) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gusmini Lorenzo per 2 gare effettive.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'A.C.D. VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANONI MANOLO SEGUITO GARA ALBESE CALCIO/A.C.D. VIRTUS ENTELLA DEL 4.4.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 138 dell'8.4.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la A.C.D. Virtus Entella - Chiavari ha impugnato la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 138 dell'8.4.2009) con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha comminato al calciatore Manoni Manolo la squalifica per 3 giornate effettive di gara per avere, nel corso della gara Albese Calcio/A.C.D. Virtus Entella del 4.4.2009, protestato platealmente nei confronti dell'arbitro rivolgendogli espressioni offensive accompagnate da bestemmie.

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato, quanto alle bestemmie, la sussistenza dell'addebito disciplinare, richiedendo la riduzione della sanzione comminata al Manoni Manolo.

Alla seduta del 17.4.2009, fissata davanti alla C.G.F. – Sezione 3^a Giudicante – nessuno è comparso per la ricorrente.

Ciò premesso, osserva questa Corte che la condotta antidisciplinare è stata esaustivamente refertata, non sussistendo dubbio alcuno sulla reiteratezza delle espressioni offensive e sulla platealità compiutamente riferita.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.D. Virtus Entella di Chiavari (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

7) RICORSO DELL'A.S.D. SPEZIA CALCIO 2008 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NIETO FRANCESCO SEGUITO GARA CASALE CALCIO/SPEZIA CALCIO DEL 29.3.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)

Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per 3 giornate il calciatore Nieto Francesco per avere quest'ultimo, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall'azione, colpito volontariamente con la propria gamba un avversario riverso a terra per un precedente contrasto di gioco. La motivazione della sanzione corrisponde puntualmente a quanto riferito nel rapporto arbitrale, nel quale si imputa al Nieto una condotta violenta consistente nell'aver volontariamente aggredito con una gamba in faccia un avversario che si trovava a terra e con il quale aveva appena avuto un contrasto di giuoco.

Ora, la società ricorrente deduce l'assoluta involontarietà del comportamento del proprio tesserato e fa presente che l'avversario non avrebbe riportato alcun danno fisico in seguito all'accaduto, mentre lo squalificato avrebbe nello stesso contesto subito, a sua volta, un episodio di ingiustificata violenza da parte di un altro calciatore del Casale. A sostegno della propria versione ha depositato una serie di fotografie, delle quali riconosce peraltro la giuridica non utilizzabilità. Cosicché, allo stato, non risultano elementi che consentano ragionevolmente di discostarsi dalla versione contenuta nel citato rapporto arbitrale, dimostrandone l'erroneità.

Cosicché il ricorso in esame non può essere accolto e va, pertanto, respinto come infondato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Spezia Calcio 2008 S.r.l. di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL SIG. MELCHIORI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CASALE CALCIO/SPEZIA CALCIO DEL 29.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 134 dell'1.4.2009)

Con il provvedimento in epigrafe indicato il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per 3 giornate il ricorrente, allenatore della società A.S. Casale, perchè, allontanatosi a giuoco fermo dalla propria area tecnica, si dirigeva con atteggiamento minaccioso, verso la panchina avversaria.

A sua discolpa, il ricorrente chiarisce che egli si era avvicinato a quella parte del campo non con intenzioni ostili, ma per meglio sincerarsi delle condizioni fisiche di un proprio giocatore che era stato colpito violentemente al viso, e che in tale frangente sarebbe stato raggiunto da alcuni insulti provenienti dalla panchina dell'altra squadra. A fronte di tale atteggiamento, mentre si dirigeva verso l'offensore per esigere un maggior rispetto per la sua persona, era stato bloccato dai propri dirigenti che intendevano evitargli una prevedibile espulsione. La scena così sinteticamente descritta non era stata colta nella interezza del suo svolgimento nè dall'arbitro, nè dal primo assistente di questo, i quali avevano notato unicamente la parte conclusiva dell'episodio.

Ciò premesso ed esaminate le complessive risultanze della vicenda quali emergono anche dalla fattispecie che, in relazione alla medesima partita, aveva dato luogo al ricorso proposto dalla società Spezia in occasione della squalifica inflitta al proprio calciatore Nieto, non può del tutto escludersi ogni dubbio sulla attendibilità della ricostruzione proposta dal Melchiori ed in particolare in merito alla effettiva sussistenza di una concreta provocazione nei suoi confronti. Per cui si ritiene di dover parzialmente accogliere il ricorso e per l'effetto ridurre la misura della squalifica comminata al ricorrente da tre a due giornate.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Melchiori Stefano riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Melchiori Stefano per 2 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 22 Giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete